Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 novembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 280 DEL 10 NOVEMBRE 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **S.E.I.T. - Società Esercizio Industrie Tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1965. — **Lancia & C. - Fabbrica Automobili - Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1965. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1965. — **Comune di Genova - Ripartizione debito e tesoro:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1965. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1965. — **« Motta » - Società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1965. — **FRO - Fabbriche Riunite Ossigeno - P. Bernardi & D. Valbusa, società in accomandita per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1965. — **Fondiaria e per imprese edili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1965. — **« Officine fonderie ing. Giovanni Breda » società per azioni, in Cadoneghe:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1965. — **RA.SI.O.M. - Raffinerie Siciliane Oli Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1965. — **Società anonima industria laterizi, società per azioni, in Legnago (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1965. — **« Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Ponzani », società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1965. — **I.G.A.V. - Industria Gomma Articoli Vari, società per azioni, in Abbiategrasso:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1965. — **O.M.A.R. - Officine Meccaniche Auto Ricambi, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1965. — **Ditta E. Borga - Industria legnami, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1965. — **Riunione Adriatica di Sicurtà, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Edicemi 6 % sorteggiate il 20 ottobre 1965. — **Refrattari Verzocchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1965. — **Mario Sansoè - Verona, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1965. — **Società Grandi Alberghi Siciliani, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1965. — **Bassanini - Impresa di costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1965. — **« Società Versea », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1965. — **Società Immobiliare Fausta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1965. — **S.P.I. - Società per la Pubblicità in Italia - S.p.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1965. — **Saccarifera Lombarda, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **Filatura e tessitura di Tollegno, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 ottobre 1965, n. **1203**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — TREMELLONI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accord aerien entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée dorénavant nommés « Parties contractantes » ayant ratifié la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, désireux de conclure un Accord au fin d'établissement de services aériens entre leurs territoires et au delà, sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Pour l'application du présent Accord et à moins que le contexte ne le laisse autrement entendre:

a) Le terme « Convention » signifie la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et comprend toutes les Annexes adoptées aux termes de l'article 90 de la dite Convention et tous les amendements des Annexes ou de la Convention aux termes des articles 90 et 84;

b) le terme « Autorités aéronautiques » signifie dans le cas de l'Italie le « Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo » et dans le cas de la Guinée le « Ministère des travaux publics et des transports, Direction générale de l'aviation civile » et, dans tous les deux cas, toute autre personne ou organisme autorisé à assumer les fonctions actuellement exercées par les susdites autorités;

c) le terme « entreprise désignée » signifie toute entreprise que l'une des Parties contractantes aura désigné par communication écrite à l'autre Partie contractante, pour l'exploitation des services aériens sur les routes specifiées dans la dite communication;

d) les termes « territoire », « service aérien », « service aérien international » et « escale pour des raisons non commerciales » ont respectivement la signification qui leur est donnée aux articles 2 et 96 de la Convention.

Article II

1) Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits specifiés dans le présent Accord, en vue d'instituer des services aériens sul les routes specifiées dans l'Annexe au présent Accord (dorénavant indiqués sous le nom de « services convenus » et « routes specifiées »). Les services convenus peuvent être exploités immédiatement ou bien à une date ultérieure, après l'accomplissement des dispositions de l'article III du présent Accord.

2) Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise designée par chaque Partie contractante jouira des droits suivants:

a) survoler le territoire de l'autre Partie contractante;

b) effectuer des escales dans le territoire de l'autre Partie contractante pour des buts non commerciaux; et

c) dans l'exploitation d'un service convenu sur une route specifiée, effectuer des escales dans le territoire de l'autre Partie contractante, aux points specifiés pour cette route dans l'Annexe au présent Accord, afin d'embarquer ou de débarquer en trafic international, des voyageurs, des marchandises et du courrier en provenance ou à destination du territoire de la première Partie contractante ou d'un Pays tiers.

3) Rien dans les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sera interprété comme conférant à l'entreprise d'une Partie contractante, le droit d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des passagers, des marchandises ou du courrier en provenance ou à destination d'un autre point du territoire de cette Partie contractante.

4) Les lois, les réglements et les dispositions d'une Partie contractante relatifs à l'entrée ou à la sortie de son territoire des aéronefs ou services aériens opérés en service aérien international ou à l'exercice des susdits aéronefs ou services aériens, pendant la permanence dans son territoire, seront appliqués aux aéronefs et aux services convenus de l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante.

Article III

1) Chaque Partie contractante aura le droit de désigner par écrit, par le moyen des autorités aéronautiques, à l'autre Partie contractante une entreprise en vue d'exploiter les services convenus sur les routes specifiées.

2) Au reçu de la désignation, la Partie contractante doit, par le moyen de ses autorités aéronautiques et

sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, accorder sans délai à l'entreprise désignée, l'autorisation d'exercice relative.

3) Les autorités aéronautiques d'une Partie contractante peuvent demander à l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante la preuve satisfaisante qu'elle est qualifiée pour accomplir aux conditions prévues par les lois et réglements appliqués normalement à l'exploitation des transporteurs aériens et à l'exercice des services aériens internationaux commerciaux.

4) Chaque Partie contractante aura le droit de ne pas accepter la désignation d'une entreprise ou de suspendre ou révoquer à une entreprise l'exercice des droits prévus au paragraphe 2 de l'article II du présent Accord, ou d'imposer les conditions qu'elle juge nécessaires pour l'exercice par une entreprise des susdits droits, lorsqu'elle n'aura eu la preuve satisfaisante que la propriété substantielle et le contrôle effectif de la dite entreprise soient entre les mains de la Partie contractante qui a désignée l'entreprise ou entre celles des ressortissants de la Partie contractante qui a désignée l'entreprise.

5) L'entreprise ainsi designée et autorisée, peut commencer quand elle le veut l'exploitation des services convenus, sous réserve des dispositions de l'article VIII.

6) Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou révoquer l'autorisation d'exploitation ou bien d'imposer les conditions appropriées qu'elle jugera nécessaires dans le cas où l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante ne se conforme pas aux lois et réglements de la Partie contractante qui accorde les droits, ou bien dans le cas où la première Partie contractante estime qu'il résulte que les conditions sur la base desquelles, selon ce qui est prévu dans l'Accord, les droits on été accordés, n'ont pas été observées. Cette action ne sera exercée qu'après consultation entre les deux Parties contractantes et cette consultation aura lieu dans le délai de 60 jours à partir de la date de la requête.

Article IV

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par une des Parties contractantes, seront reconnus valables par l'autre Partie contractante pendant la période de leur validité.

Toutefois chaque Partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître comme valables, aux fins de la circulation au dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses ressortissants par l'autre Partie contractante ou par un Etat tiers.

Article V

1) Les carburants, les huiles lubrifiants, les parties de rechange et les dotations normales de bord introduits dans le territoire d'une Partie contractante pour l'usage exclusif des aéronefs de l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante, employés dans l'exploitation des services convenus, sont exemptés de droits douaniers et de toutes autres charges similaires, en observant les formalités douanières appliquées normalement dans le susdit territoire.

2) Les aéronefs employés par l'entreprise désignée d'une Partie contractante dans les services convenus sont admis sur le territoire de l'autre Partie contractante en exemption de droits de douane, frais d'inspection et autres charges similaires.

3) Les carburants, les huiles lubrifiants, les provisions de bord, les parties de rechange et les dotations normales de bord existant à bord des aéronefs de l'entreprise désignée d'une Partie contractante, autorisés à exploiter les services convenus, sont admis sur le territoire de l'autre Partie contractante, exemptés de droits douaniers et autres charges similaires, même si les matériaux susindiqués sont consommés ou employés par les mêmes aéronefs au cours de vols au dessus du dit territoire.

4) Les carburants, les huiles lubrifiants, les parties de rechange et les dotations normales de bord, pris à bord des aéronefs de l'entreprise d'una Partie contractante dans le territoire de l'autre Partie contractante, sont exemptés de droits de douane et autres charges similaires, sous la condition que les règlements douaniers du dit territoire soient observés.

5) Les carburants, les huiles lubrifiants, les dotations normales, les parties de rechange et les provisions de bord qui, sur la base des dispositions des paragraphes précédents, sont exemptés de tout droit et charge, ne peuvent être débarqués qu'avec le consentement de l'autorité douanière de l'autre Partie contractante.

Au cas où ceux-ci ne peuvent être employés ou consommés, ils doivent être réexportés. En attendant leur utilisation ou leur réexportation, ceux-ci doivent rester sous contrôle douanier.

Article VI

L'entreprise désignée par chaque Partie contractante bénéficiera de possibilités égales et équitables pour l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées entre les territoires respectifs et au delà.

En exploitant les services convenus, l'entreprise désignée par chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante afin de ne pas affecter indûment les services que cette dernière exploite sur n'importe quelle route specifiée ou partie des mêmes routes.

Article VII

Les services convenus exploités par les entreprises désignées par les deux Parties contractantes, devront répondre aux exigences du public en ce qui concerne le transport aérien sur les routes specifiées; leur but principal sera d'assurer, suivant un coefficient de charge utile raisonnable, une capacité suffisante aux exigences courantes et raisonnablement prévisibles pour le transport de passagers, de marchandises et du courrier, entre le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise et le territoire des Pays de destination.

Le transport des passagers, des marchandises et du courrier, embarqués et débarqués à des points dans le territoire de Pays tiers sur les itinéraires spécifiés, sera assuré en tenant compte du principe général que la capacité doit être adaptée:

a) aux exigences du trafic entre les Pays d'origine et les Pays de destination,

b) aux exigences des services long courrier,

c) aux exigences des Pays traversés, compte tenu des intérêts d'autres entreprises appartenant aux dits Pays.

Avant le début des services convenus ainsi que pour chaque variation de capacité successive, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'accorderont sur l'application pratique des principes indiqués aux paragraphes précédents du présent article en ce qui concerne les opérations par les entreprises désignées, des services convenus.

Il a été toutefois convenu que l'entreprise désignée par chaque Partie contractante aura en tout cas le droit d'exploiter un service hebdomadaire sur chacune des routes convenues sans aucune limitation de capacité.

Article VIII

1) Les tarifs à appliquer aux services convenus, doivent être fixés à des taux raisonnables, en prenant dûment en considération tous les facteurs principaux s'y référant, y compris le coût d'exercice, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques du service (telles que les « standards » de vitesse et de confort) et, si jugé nécessaire, les tarifs appliqués par d'autres entreprises sur n'importe quelle partie de la route spécifiée. Ces tarifs doivent être déterminés conformément aux dispositions du présent article.

2) Les tarifs indiqués au paragraphe 1 du présent article doivent être établis, si possible, pour chacune des routes spécifiées entre les entreprises désignées (et, si jugé nécessaire, après consultation avec d'autres entreprises desservant tout ou partie des routes). Cet Accord doit être atteint au moyen des systèmes adoptés en matière de tarifs par l'Association Internationale du Transport Aérien (I.A.T.A.).

3) Tous les tarifs ainsi concordés, doivent être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes au moins 30 jours avant la date proposée pour leur entrée en vigueur. Ce terme peut être réduit dans des cas spéciaux, si les autorités aéronautiques sont d'accord.

4) En cas de désaccord entre les entreprises désignées pour ce qui concerne les tarifs, les autorités aéronautiques des Parties contractantes essayeront, elles mêmes, de les déterminer de commun accord.

5) Au cas où les autorités aéronautiques ne seraient pas d'accord sur l'application d'un tarif quelconque qui leur aura été soumis selon ce qui est prévu au paragraphe 3 du présent article, ou sur la détermination d'un tarif quelconque, selon ce qui est prévu au paragraphe 4, le désaccord devra être tranché conformément aux dispositions de l'article X du présent Accord.

6) *a*) Aucun tarif ne peut entrer en vigueur si les autorités aéronautiques de l'une ou de l'autre Partie contractante ne l'estime pas satisfaisant, à moins que ne se réalise le cas prévu par les dispositions du paragraphe 3 de l'article X du présent Accord.

b) Les tarifs fixés conformément aux dispositions du présent article, doivent rester en vigueur jusqu'au moment où de nouveaux tarifs auront été déterminés en conformité avec les dispositions du présent article.

Article IX

Si l'une des Parties contractantes juge opportun de modifier quelques dispositions du présent Accord, elle pourra demander des consultations entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, et ces consultations devront commencer dans les 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision par l'autre Partie contractante.

Si les autorités aéronautiques s'accordent sur la modification du présent Accord, cette modification entrera en vigueur après qu'elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.

Article X

1. Dans le cas ou une divergence surgirait entre les Parties contractantes sur l'interprétation et l'application du présent Accord, les Parties contractantes devront essayer de la résoudre par le moyen de négotiations entre elles.

2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre par la voie des négotiations,

a) elles pourront convenir de soumettre le différend à un tribunal arbitral désigné de commun accord ou à une personne ou organisme quelconque; ou

b) si elles ne sont pas d'accord sur ce point, ou si ayant convenu de soumettre le différend à un tribunal arbitral, elles ne peuvent s'entendre sur sa composition, chaque Partie contractante peut demander de soumettre le différend à un tribunal compétent quelconque qui pourra être ultérieurement institué au sein de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.) ou, en l'absence d'un tel tribunal, au Conseil de l'O.A.C.I.

3) Les Parties contractantes s'engagent à se conformer à toute décision rendue en conformité du paragraphe 2 du présent article.

4) Tant que l'une des Parties contractantes ou l'entreprise désignée par chaque Partie contractante ne se conformera pas à la décision rendue en vertu du paragraphe 2 du présent article, l'autre Partie contractante peut restreindre, suspendre ou révoquer tous les droits ou privilèges accordés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut ou à l'entreprise designée de cette Partie contractante.

Article XI

Au cas où une Convention générale multilatérale relative aux transports aériens serait conclue, et au cas où cette Convention entrerait en vigueur pour les deux Parties contractantes, le présent Accord sera modifié de façon à l'uniformiser avec les dispositions de cette Convention.

Article XII

Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier à l'autre Partie contractante son désir de dénoncer le présent Accord.

Une telle notification sera communiquée en même temps à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.).

Au cas où une telle notification est faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de réception de la dite notification par l'autre Partie contrac-

tante sauf si la notification de dénoncer le présent Accord est reprise avant l'expiration de ce délai par entente entre les Parties.

Si l'autre Partie contractante n'accuse pas réception de la dite notification elle sera considérée comme ayant été reçue par elle quatorze jours après sa réception par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.).

Article XIII

Le présent Accord ainsi que ses amendements, seront enregistrés au Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.).

Article XIV

Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur après l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Rome le 30 octobre 1962 en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République de Guinée

TABLEAU DES ROUTES

A) Routes qui seront exploitées par l'entreprise désignée par le Gouvernement italien:

Italie - deux escales en Afrique du Nord - une escale en Maroc, Las Palmas - Dakar - Conakry - Freetown - Monrovia (Robertfield) - Abidjan.

Avec la faculté d'omettre une ou plusieurs escales sur un, plusieurs ou tous les vols.

B) Routes qui seront exploitées par l'entreprise désignée par le Gouvernement de Guinée:

Guinée - Sénégal - Maroc - Algérie - Tunisie Rome - Jugoslavie.

Avec la faculté d'omettre une ou plusieurs escales sur un, plusieurs ou tous les vols.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 19 ottobre 1965, n. **1204**.

Modificazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria e artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il settimo, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

La tabella per la valutazione dei titoli è predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione mediante proprio decreto, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura ».

Art. 2.

All'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma, non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse ».

Art. 3.

Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica, che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami o per soli titoli banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, e hanno conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, o hanno ottenuto nel concorso per soli titoli una valutazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi, sono inquadrati, seguendo l'ordine di graduatoria, nei limiti dei posti messi a concorso e non coperti, nel coefficiente superiore con la stessa decorrenza giuridica prevista dai rispettivi bandi e con decorrenza economica dalla data del 1° ottobre 1965.

Art. 4.

Per gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria ed artistica con lingua d'insegnamento tedesca e slovena i concorsi per merito distinto sono indetti con decreto del provveditore agli studi competente per territorio, il quale provvederà altresì all'espletamento dei concorsi secondo le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 ottobre 1965, n. **1205.**

Istituzione delle sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria ed integrazioni all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, per il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime e al servizio escavazione porti finora attribuite all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia, una sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime con sede in Trieste, con competenza territoriale sul litorale fino al limite del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e una sezione autonoma del Genio civile con sede in Ravenna, con competenza territoriale sul litorale dal confine tra le provincie di Pesaro e Forlì al confine tra le provincie di Ferrara e Rovigo.

E' abrogato l'art. 3 della legge 24 dicembre 1959, n. 1149.

Art. 2.

Per il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime e al servizio escavazione porti, finora attribuito all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Napoli, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime con sede in Reggio Calabria, con competenza sul litorale delle tre Provincie calabresi, dal confine tra la provincia di Potenza e Cosenza sul litorale tirrenico al confine tra le provincie di Cosenza e di Matera sul litorale jonico.

Art. 3.

La tabella annessa alla legge 5 gennaio 1953, n. 24, è modificata in conformità alle precedenti disposizioni.

Art. 4.

All'art. 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« Gli ispettori generali del Genio civile esprimono parere per la parte delle opere marittime:

1) sui progetti esecutivi, di importo compreso fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire, di opere da eseguire dallo Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

2) sui progetti esecutivi, di importo compreso tra i 100 e i 200 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

3) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente lire 15 milioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 ottobre 1965, n. **1206.**

Modifiche alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il numero dei posti di direttore capo di cui alla tabella *D* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, è elevato a 12.

In corrispondenza di ogni impiegato che consegua la promozione in applicazione del comma precedente e fino alla sua cessazione dal servizio è mantenuto vacante nel ruolo della carriera direttiva di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, un posto di qualifica corrispondente a quella rivestita anteriormente alla promozione e un posto della qualifica iniziale.

Nei confronti dei rimanenti impiegati appartenenti al ruolo ad esaurimento resta fermo il disposto dello ultimo comma dell'art. 23 della legge precitata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Pineto.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno al Consiglio comunale di Pineto — al quale la legge assegna 20 membri — si costituivano, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, due gruppi di consiglieri di pari consistenza numerica.

La netta contrapposizione degli anzidetti schieramenti determinava notevoli difficoltà per l'elezione del sindaco e della Giunta, cui — data la costante parità dei suffragi ottenuti dai candidati in tutte le votazioni all'uopo effettuate —

si addiveniva solo in virtù del criterio posto dall'art. 62 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, secondo il quale, a parità di voti, sono eletti i più anziani di età.

Peraltro, tale particolare situazione contribuiva a rendere sempre più acuti i contrasti in seno all'Amministrazione, rendendola cronicamente inefficiente ed inducendo, infine, il sindaco a rassegnare le dimissioni dalla carica, delle quali il Consiglio prendeva atto nella seduta dell'8 luglio 1965.

Venivano, pertanto, indette due successive convocazioni del Consiglio per l'elezione del nuovo sindaco, ma entrambe le sedute, tenutesi il 14 e 16 luglio, risultavano deserte per mancanza del numero legale di presenti richiesto dall'articolo 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto di Teramo — con decreto del 20 luglio, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva tre ulteriori convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco, con l'esplicita avvertenza che l'esito infruttuoso di tali adunanze avrebbe reso inevitabile il ricorso al provvedimento di scioglimento del Consiglio.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva l'esito sperato, in quanto anche le nuove adunanze, tenutesi il 26 e 29 luglio e il 4 agosto scorsi, andavano deserte.

Il prefetto, allora, di fronte alla confermata incapacità del predetto Consiglio comunale di provvedere all'elezione del sindaco e, conseguentemente, di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Pineto in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 1° ottobre 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Pineto ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Fausto Meloni, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 20 ottobre 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Pineto non ha provveduto a sostituire il sindaco dimissionario, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunnaza del 1° ottobre 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pineto è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fausto Meloni, funzionario di Prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1965

SARAGAT

TAVIANI

(8452)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1965.

Sostituzione di un sindaco effettivo del Collegio sindacale dell'Ente zolfi italiani.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, che istituisce l'Ente zolfi italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649, concernente la riorganizzazione del predetto Ente;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1963, registro n. 7 Industria, foglio n. 108, con cui è stato ricostituito il Collegio sindacale dell'Ente zolfi italiani per il quadriennio 1963-1967.

Vista la lettera prot. n. 140384, in data 24 giugno 1965, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, in propria rappresentanza, l'ispettore generale dott. Vincenzo Francesco Fischetti, quale sindaco effettivo con funzioni di presidente, in seno al predetto Collegio sindacale, in sostituzione del dott. Raffaele Galano, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto il dott. Francesco Fischetti, ispettore generale, è nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente del Collegio sindacale dell'Ente zolfi italiani, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Raffaele Galano, ispettore generale, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1965
Registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 247

(8302)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1965.
Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1964, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari;

Vista la nota n. 14712 con la quale l'Ispettorato del lavoro propone che il dott. Paolo Centola venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Francesco Cavaliere, trasferito in altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Paolo Centola è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, quale rappresentante dell'Ispettorato del lavoro in sostituzione del dott. Francesco Cavaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(8172)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1965.
Nomina del presidente del Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 13 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1963, con il quale sono stati nominati, per il triennio in corso, i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri;

Considerato che il dott. Giuseppe Zanca, vice procuratore generale della Corte dei conti, nominato presidente del Collegio dei revisori dei conti con il decreto interministeriale 2 maggio 1963, è deceduto ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Letta la nota in data 5 agosto 1965 del presidente della Corte dei conti con la quale si designa, in sostituzione del dott. Giuseppe Zanca, il primo referendario della Corte dei conti dott. Francesco Ventura Signoretti per la nomina a presidente del Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri;

Di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Francesco Ventura Signoretti, primo referendario della Corte dei conti è nominato presidente del Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri in sostituzione del dott. Giuseppe Zanca, deceduto.

Roma, addì 7 ottobre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

(8326)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1965.
Revoca dell'ordinanza di sanità n. 4 riguardante le misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Afganistan.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie dell'Afganistan;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità n. 4 del 5 agosto 1965;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità n. 4 del 5 agosto 1965 concernente l'assoggettamento delle provenienze dall'Afganistan alle misure contro il colera è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(8538)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Edilcostruzioni », con sede in Modena (già « Cooperativa braccianti agricoli, edili ed affini di Modena e Soliera », con sede in Modena).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati alla Società cooperativa « Edilcostruzioni », già « Cooperativa braccianti agricoli, edili ed affini di Modena e Soliera », con sede in Modena, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Edilcostruzioni » già « Cooperativa braccianti agricoli, edili ed affini di Modena e Soliera », con sede in Modena, costituita per rogito notaio dott. Ennio Giannotti, rep. n. 276/90, in data 19 gennaio 1950, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Danilo Iacomacci ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(8294)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1965.

Approvazione di condizioni di polizza, relative alle assicurazioni senza visita medica, presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate, per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino, intesa a ridurre il periodo di carenza delle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino, è autorizzata a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi.

Art. 1. — Le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta metà del capitale assicurato in caso di morte.

Art. 2. — L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro i primi dodici mesi dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite a. a., meningite cerebro-spinale, epidemica, polmonite, encefalite, epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 22 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8388)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1965.

Approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni d'invalidità, presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 449;

Vista la domanda della Società « Compagnie riunite di assicurazioni » con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni di invalidità;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per le assicurazioni di invalidità, presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazioni », con sede in Torino.

Roma, addì 23 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8386)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1965.

Autorizzazione alla Società « Fideuropa - Compagnia europea di assicurazioni », con sede in Torino, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Fideuropa - Compagnia europea di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere la autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « spese legali e peritali »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Fideuropa - Compagnia europea di assicurazioni », con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nel ramo « spese legali e peritali ».

Roma, addì 27 ottobre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(8251)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1965.

Entrata in vigore della VII edizione della « Farmacopea ufficiale » della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1965 con cui è stato approvato il testo della VII edizione della « Farmacopea ufficiale » della Repubblica Italiana;

Ritenuto che occorre determinare la data di entrata in vigore della nuova Farmacopea e dare avviso della sua pubblicazione a termini dell'art. 42 del regio decreto 13 luglio 1914, n. 829;

Decreta:

La « Farmacopea ufficiale » della Repubblica Italiana, VII edizione, approvata col sopraindicato decreto ministeriale del 28 luglio 1965, entra in vigore a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso allegato al presente decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente all'avviso stesso.

Roma, addì 3 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Avviso relativo alla pubblicazione della « Farmacopea ufficiale » della Repubblica Italiana, VII edizione, approvata con decreto del Ministro per la sanità in data 28 luglio 1965.

E' stato pubblicato, a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato, il testo della VII edizione della « Farmacopea ufficiale » della Repubblica Italiana, approvata con decreto del Ministro per la sanità in data 28 luglio 1965.

Detta Farmacopea entra in vigore a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, giusta il decreto del Ministro per la sanità che, unitamente all'avviso stesso, viene del pari pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si richiama l'attenzione dei titolari di farmacia sull'obbligo di tenere ostensibile al pubblico nella farmacia un esemplare della Farmacopea, come disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

(8546)

ORDINANZA DI SANITA' n. 5 del 15 ottobre 1965.

Provenienze aeree da Brunei e Sarawak (Borneo).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione con la quale Brunei e Sarawak (Borneo) vengono dichiarate infette da colera;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree da Brunei e Sarawak (Borneo) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvate e rese esecutive in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(8539)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Montevarchi

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1965, n. 618, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Montevarchi.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8296)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Savoca (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.155.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8443)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Salandra (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.909.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8431)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di San Giorgio Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.588.821, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8432)

Autorizzazione al comune di Tursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Tursi (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.316.016, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8433)

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Africo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.752.363, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8434)

Autorizzazione al comune di Melicucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Melicucco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.789.329, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8435)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di. Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.282.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8436)

Autorizzazione al comune di Nova Siri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Nova Siri (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.472.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8437)

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Pisticci (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.907.786, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8438)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Grottole (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.993.309, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8439)

Autorizzazione al comune di Castrolibero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Castrolibero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.542.529, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8440)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Stornarella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.096.162, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8441)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Vico del Gargano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8442)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Casole Bruzio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.923.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8444)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Cervino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.741.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8445)

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Pesche (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8446)

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.124.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8447)

Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1965, il comune di Corbara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.905.113, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8448)

Autorizzazione al comune di Toro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Toro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8449)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno, con sede in Caserta

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12556 in data 27 ottobre 1965, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno, con sede in Caserta, deliberate dal commissario straordinario in data 11 settembre 1965.

(8314)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Firenze.

Con decreto ministeriale 300.15/2362 del 19 ottobre 1965, la Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Firenze, di un complesso immobiliare, sito in Firenze, del periziato valore di L. 12.000.000, della superficie di circa mq. 1244, da adibirsi a sede di Comitato di patronato, nonchè per i servizi della locale Casa della Madre e del Bambino.

Detto complesso immobiliare consta di:

a) fabbricato e piccolo terreno sito su via Michelangelo Buonarroti, denominato palazzetto Coppi, iscritto al nuovo catasto urbano foglio di mappa 167, particella 358 e subalterni da 1 a 8, particella 377, porzione *b*, il tutto di mq. 417;

b) terreno sito tra via dell'Agnolo e via dell'Ulivo, inscritto al nuovo catasto urbano foglio di mappa n. 167, particella 694, della superficie di mq. 848.

(8372)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di ventinove Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 ottobre 1965, le seguenti società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa « Alleanza Cooperativa Operai Metallurgici », con sede in Brescia, costituita per rogito Zonta in data 17 marzo 1957, repertorio 5780;

2) Società cooperativa « Ferrovieri », con sede in Brescia, costituita per rogito Bianchi in data 13 marzo 1949, repertorio 1518/828;

3) Società cooperativa « Case per Salariati Agricoli », con sede in Calvisano (Brescia), costituita per rogito Poli in data 2 giugno 1962, repertorio 55196;

4) Società cooperativa « C.I.A.C. » Cooperativa di lavoro fra Intermediari ed Ausiliari del Commercio, con sede in Pezze di Greco (fraz. di Fasano) (Brindisi), costituita per rogito Pezzolla in data 10 settembre 1959, repertorio 2284;

5) Società cooperativa edilizia « Fasanese Casa Mia », con sede in Fasano (Brindisi), costituita per rogito Carugno in data 3 ottobre 1955, repertorio 741;

6) Società cooperativa agricola « Maria SS. delle Grazie » con sede in Cancello Arnone (Caserta), costituita per rogito Conte in data 12 maggio 1961, repertorio 7847;

7) Società cooperativa produzione e lavoro « Literno », con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 22 settembre 1946, repertorio 6497/4289;

8) Società cooperativa produzione e lavoro « O. Buccinì », con sede in Marcianise (Caserta), costituita per rogito Iodice in data 4 luglio 1948;

9) Società cooperativa agricola « La Proletaria », con sede in Rombiolo (Catanzaro), costituita per rogito Naccari in data 24 gennaio 1944, repertorio 4564;

10) Società cooperativa edilizia « San Marco », con sede in Turate (Como), costituita per rogito Bellini in data 4 giugno 1957, repertorio 2992/540;

11) Società cooperativa edilizia « Tirrenia », con sede in Cuneo, costituita per rogito Oppio in data 21 luglio 1955, repertorio 15157/7813;

12) Società cooperativa « Consorzio per Piante Officinali e di Sottobosco », con sede in Bossolasco (Cuneo), costituita per rogito Ferrero in data 11 gennaio 1959, repertorio 7158;

13) Società cooperativa agricola « 3. P. », con sede in Canale (Cuneo), costituita per rogito Toppino in data 18 marzo 1960, repertorio 4548;

14) Società cooperativa agricola « Santa Margherita », con sede in Garessio (Cuneo), costituita per rogito Bonito in data 17 febbraio 1962, repertorio 1620;

15) Società cooperativa edilizia « Pro Domo », con sede in Frosinone, costituita per rogito Chiappini in data 26 giugno 1957, repertorio 2183;

16) Società cooperativa agricola « Unione Commercianti Prodotti per l'Agricoltura - U.C.P.A. », con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Finazzi in data 16 maggio 1961, repertorio 5740;

17) Società cooperativa edilizia « San Giorgio Numero Uno », con sede in Genova Sestri, costituita per rogito Bruno in data 2 agosto 1957, repertorio 67555;

18) Società cooperativa fra Assegnatari di Pian di Molla, con sede in Grosseto, costituita per rogito Casali de Rosa in data 13 febbraio 1954, repertorio 1198;

19) Società cooperativa edilizia « Casa del Sole », con sede in Ventimiglia (Imperia), costituita per rogito Viale in data 12 luglio 1957, repertorio 23316;

20) Società cooperativa produzione e lavoro « La Nuova Spezia », con sede in La Spezia, costituita per rogito Carpena in data 18 settembre 1952, repertorio 9777;

21) Società cooperativa edilizia « Carate e Cernobbio », con sede in La Spezia, costituita per rogito Bigliardi in data 4 settembre 1958, repertorio 19644;

22) Società cooperativa produzione e lavoro « A. De Gasperi », con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Petrucelli in data 13 aprile 1960, repertorio 4669;

23) Società cooperativa edilizia lucchese « Arborato Cerchio », con sede in Lucca, costituita per rogito Bertoni in data 17 aprile 1957, repertorio 28966;

24) Società cooperativa edilizia « CO.DI.CI. », con sede in Milano, costituita per rogito Masini in data 13 marzo 1959, repertorio 4667;

25) Società cooperativa edilizia « Sant'Ambrogio », con sede in Milano, costituita per rogito Bonfanti in data 29 marzo 1957, repertorio 3487;

26) Società cooperativa Abbattimento Piante C.L.A.P. », con sede in Livraga (Milano), costituita per rogito Piontelli in data 11 settembre 1955, repertorio 26656;

27) Società cooperativa di Consumo dei Lavoratori, con sede in Lodivecchio (Milano), costituita per rogito Signoris in data 8 dicembre 1946, repertorio 2608/5850;

28) Società cooperativa « Casearia di Denzano », con sede in Marano sul Panaro (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 7 aprile 1962, repertorio 8802/3249;

29) Società cooperativa edilizia « La Celere », con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 6 giugno 1959, repertorio 52287.

(8342)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 9 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,76	624,7950	624,80	624,82	624,84	624,8050	624,80	624,84	624,80
$ Can.	581,53	581,25	581,25	581 —	580,80	581,50	580,92	581,50	581,50	581,30
Fr. Sv.	144,62	144,70	144,68	144,67	144,60	144,65	144,68	144,65	144,65	144,70
Kr. D.	90,62	90,63	90,65	90,67	90,55	90,72	90,655	90,60	90,62	90,62
Kr. N.	87,50	87,52	87,53	87,53	87,53	87,52	87,525	87,52	87,52	87,52
Kr. Sv.	120,75	120,77	120,75	120,76	120,70	120,75	120,74	120,75	120,75	120,45
Fol.	173,43	173,46	173,57	173,56	173,55	173,45	173,55	173,45	173,45	173,56
Fr. B.	12,59	12,591	12,5925	12,5910	12,5825	12,59	12,591	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,53	127,51	127,505	127,50	127,52	127,5125	127,52	127,52	127,52
Lst.	1752,30	1751,75	1751,35	1751,725	1751,30	1751,70	1751,55	1751,70	1751,70	1751,60
Dm. occ.	156,25	156,25	156,24	156,23	156,20	156,18	156,22	156,20	156,18	156,24
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1925	24,15	24,19	24,1885	24,19	24,19	24,19
Escudo Port.	21,86	21,86	21,85	21,87	21,75	21,87	21,85	21,87	21,87	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4325	10,45	10,43	10,4315	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 9 novembre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,915
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	101,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,802
1 Dollaro canadese	580,96
1 Franco svizzero	144,675
1 Corona danese	90,662
1 Corona norvegese	87,527
1 Corona svedese	120,75
1 Fiorino olandese	173,555
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,509
1 Lira sterlina	1751,637
1 Marco germanico	156,225
1 Scellino austriaco	24,19
1 Escudo Port.	21,86
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Adelaide Di Iorio, nata a Teramo il 13 agosto 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Pedagogia conseguito presso l'Università di Roma il 15 dicembre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8360)

Il dott. Paride Paparella, nato a Bologna il 2 agosto 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia il 22 marzo 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(8353)

Il dott. Italo Geremicca, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 5 settembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Economia e commercio conseguito presso l'Università di Roma il 22 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8357)

Il dott. Giancarlo Grillo Della Berta, nato a Sondrio il 26 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso la Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano nell'anno accademico 1954-55.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

(8358)

Il dott. Pietro Paolo Pinna, nato a Nule (Sassari) l'11 settembre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari l'11 novembre 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Cagliari.

(8352)

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Paolino Paolini, nato ad Ascoli Piceno il 28 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 21 marzo 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(8354)

Il dott. Domenico Monteleone, nato a Taurianova (Reggio Calabria) l'11 febbraio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 18 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(8355)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto ministeriale 6 novembre 1964, si dà notizia che nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri n. 8 del mese di agosto 1965, in data 15 settembre 1965, sono state pubblicate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, indetto con il decreto ministeriale predetto.

(8236)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1965, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecento posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1964;

Ritenuto che il prof. Alberto Auricchio membro supplente della Commissione, ha rassegnato le dimissioni ed occorre, quindi, sostituirlo;

Visti gli articoli 10 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1965, modificato dal regio decreto 2 maggio 1932 n. 496;

Decreta:

Il prof. De Martini Angelo, ordinario di diritto privato presso la Università di Pisa, è nominato membro supplente della Commissione esaminatrice del concorso per esame a duecento posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1964 in sostituzione del prof. Auricchio Alberto.

Roma, addì 15 ottobre 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1965
Registro n. 32 Grazia e giustizia, foglio n. 65. — GALLUCCI

(8303)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso al posto di maestro direttore di banda dell'Esercito

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli — integrato da due prove pratiche di direzione di banda — al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano muniti di diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del 31 dicembre 1965. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi;

c) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungano la statura minima di mt. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Per i candidati che rivestissero uno dei seguenti gradi:
ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra forza armata dello Stato o Corpo di polizia;
ufficiale nella riserva proveniente dal ruolo degli ufficiali maestri direttori di banda soppresso dall'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45;
sottufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri o dell'Aeronautica militare;
maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito;
si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione sottoscritte dal concorrente e redatte in carta legale, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Comando del Corpo o Ente dal quale dipendono se in servizio militare, ovvero al Comando del distretto militare nella cui circoscrizione risiedono, indirizzandole al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
distretto o Corpo di appartenenza;
documenti e titoli allegati alla domanda;
indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali);
stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Entro lo stesso termine di giorni sessanta, i concorrenti dovranno presentare alle autorità di cui all'articolo precedente, il diploma di strumentazione per banda, in originale od in copia notarile, ovvero la copia fotografica debitamente autenticata, nonchè tutti quei documenti dagli stessi ritenuti utili per comprovare la cultura e perizia artistica.

Art. 5.

Alle visite mediche ed alle prove pratiche, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati per i quali ritenesse di non poter consentire la nomina a sottotenente maestro direttore di banda dell'Esercito.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra, sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante, e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello) eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra come ufficiale in servizio permanente effettivo quale sottotenente maestro direttore della Banda dell'Esercito, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Il Ministero si riserva la facoltà, per i candidati che siano stati riconosciuti idonei in sede di visita medica o di appello, d'accertare la idoneità al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo a mezzo del Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati senza altro rinunciatari al concorso.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice che dovrà essere composta da:
un generale in servizio permanente dell'Esercito (presidente);
due insegnanti di conservatorio statale (membri);
due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda (membri);
un funzionario di ruolo della carriera direttiva del Ministero difesa-Esercito, avente qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

La Commissione attribuirà a ciascun candidato un punto da uno a venti per il complesso dei titoli ed un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

Sarà giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a 32, purchè il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le due prove pratiche di direzione di banda dovranno far pervenire direttamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) entro il quindicesimo giorno dalla data di tali prove i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di preferenza in graduatoria, a termini di quanto previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e verrà poi approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 12.

Il candidato che nella graduatoria di cui all'articolo precedente si classifichi al primo posto, verrà invitato dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente entro 30 giorni dalla data indicata dalla lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Se ufficiale, sottufficiale od impiegato dello Stato si è dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

Comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, il candidato risultato primo della graduatoria finale di merito sarà dichiarato vincitore e sarà nominato sottotenente maestro direttore di banda dell'Esercito in servizio permanente.

Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente oppure ufficiale della riserva proveniente dal ruolo degli ufficiali maestri direttori di banda soppresso dall'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, conseguirà la nomina col grado e l'anzianità posseduti.

Art. 14.

Il maestro direttore di banda conseguirà ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente stabilita in anni 2, anni 6, anni 8 ed anni 8.

Art. 15.

L'ufficiale maestro direttore di banda dell'Esercito, è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 15 settembre 1965

p. *Il Ministro, il Sottosegretario di Stato*
PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1965
Registro n. 73 *difesa-Esercito, foglio n.* 269

(8240)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso a ottanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1965, registro n. 24 Interno, foglio n. 376, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso a ottanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto ministeriale 25 maggio 1965;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Mario Gaia, cessato dalle funzioni di direttore generale degli archivi di Stato perchè nominato consigliere di Stato;

Decreta:

Il dott. Giulio Russo, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli archivi di Stato, è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ottanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1965, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Mario Gaia, cessato dalle funzioni di direttore generale degli archivi di Stato perchè nominato consigliere di Stato.

Al predetto sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul capitolo 1842 del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1965

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1965
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 5

(8394)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Canosa di Puglia (Bari).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 luglio 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canosa di Puglia;

Visto il decreto ministeriale in data 9 ottobre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canosa di Puglia nell'ordine appresso indicato:

1.	Specchio dott. Franco	punti	77,22 su 132
2.	Coppa dott. Gerardo	»	76,92 »
3.	Nuzzi dott. Saverio	»	76 — »
4.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	75,95 »
5.	Fuscà dott. Cesare	»	75,78 »
6.	Pacileo dott. Vincenzo	»	75,51 »
7.	Romano dott. Francesco	»	75,14 »
8.	Simeone dott. Mariangelo	»	74,86 »
9.	Buono dott. Raffaele	»	74,79 »
10.	Mistrangelo dott. Pio	»	73,60 »
11.	Fedele dott. Antonino	»	73,50 »
12.	Rocchi dott. Carlo	»	73,36 »
13.	Cormio dott. Salvatore	»	73,16 »

14. Marceca dott. Ignazio . . . punti 72,27 su 132
15. Sciascia Giuseppe . » 72,17 »
16. Piizzi dott. Tommaso . . . » 71,93 »
17. Corvellizza dott. Mario . . . » 71,72 »
18. Cusumano dott. Lorenzo . » 76,60 »
19. Fioretti Renato . . » 70,43 »
20. Piccoli dott. Bruno . . » 70,27 »
21. Scandaliato dott. Gaspare . . » 70,13 »
22. Magli Francesco . . . » 70 — »
23. Mendillo dott. Alfredo . . . . » 69,70 »
24. Pittà dott. Giuseppe . . . » 68,96 »
25. Pasquale dott. Giusto . . . . » 68,68 »
26. Bussotti dott. Bosone . » 68,50 »
27. Salzano dott. Antonio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . » 68 — »
28. Petronio Bartolomeo . . . » 68 — »
29. Castellano Antonino . . . » 67,50 »
30. Bartelloni dott. Manlio . . » 67,36 »
31. Raineri dott. Giuseppe . . . » 67,03 »
32. Pace dott. Domenico . . . » 66,95 »
33. Geraci dott. Vincenzo . . » 66,92 »
34. Mastrangelo Domenico . . » 66,80 »
35. Cavalieri dott. Leovigildo . . » 66,57 »
36. Vivaldi dott. Sebastiano » 66,10 »
37. Trapani Leopoldo . . » 64,56 »
38. Piazza dott. Vito . . . » 62,79 »
39. Pellei Athos . » 62,66 »
40. Flacco Fioravante . . . . » 61,24 »
41. Pastore dott. Ettore . . . » 60,31 »
42. Boianelli dott. Fernando » 56,23 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(8330)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Spoleto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 gennaio 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Spoleto;

Visto il decreto ministeriale in data 12 ottobre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Spoleto nell'ordine appresso indicato:

1. Pelosi dott. Luigi . . . punti 89,68 su 132
2. Caimmi dott. Luigi » 85,10 »
3. Laudante dott. Carmine . » 80,28 »
4. Procaccini dott. Domenico . . » 76,81 »
5. Ruggieri dott. Angelantonio . » 75,95 »
6. Coppa dott. Gerardo . » 75,92 »
7. Sodaro dott. Francesco . . » 75,67 »
8. Grimaldi Sisto Antonio » 75,52 »
9. Romano dott. Francesco » 75,14 »
10. Campese dott. Dario, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . » 74,27 »
11. Milazzo dott. Andrea . . » 74,27 »
12. Lebuis dott. Assuero . . » 73,79 »
13. Fuscà dott. Cesare » 73,78 »
14. Romano dott. Giacomo . . » 73,34 »
15. Uasone dott. Edoardo . . » 73,14 »
16. Caruso dott. Antonio » 73,08 »
17. Simeone dott. Mariangelo . » 72,86 »
18. Calistri dott. Umberto . » 72,72 »
19. Pacileo dott. Vincenzo . » 72,51 »
20. Montefusco dott. Gerardo . . » 72 — »
21. Fedele dott. Antonino . . . » 71,50 »
22. Belvedere dott. Giuseppe . . » 71,36 »
23. Cormio dott. Salvatore . . . punti 71,16 su 132
24. Marceca dott. Ignazio . . . . » 70,27 »
25. Albano dott. Benedetto . . . . » 70,19 »
26. Mancini dott. Rocco . . . . » 70 — »
27. Bondioli Eligio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 69,72 »
28. Coverlizza dott. Mario . . . . » 69,72 »
29. Mendillo dott. Alfredo . . . . » 69,70 »
30. Scolari dott. Giovanni . . . . » 69,18 »
31. Gasponi Vittorio . . . . . » 69,10 »
32. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 68,96 »
33. Salzano dott. Antonio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 68 — »
34. Petronio Bartolomeo . . . . » 68 — »
35. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 67,42 »
36. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 67,35 »
37. Spani dott. Tommaso . . . . » 67,06 »
38. Lisi dott. Antonio . . . . . » 66,98 »
39. Pace dott. Domenico . . . . » 66,95 »
40. Pasquale dott. Giusto . . . . » 66,68 »
41. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 66,57 »
42. Crisopulli dott. Domenico . . . » 66,52 »
43. Mammini Domenico . . . . » 66,16 »
44. Facondi Giovanni . . . . . » 65,74 »
45. Napolitano Alfonso . . . . . » 65,66 »
46. Greco Arturo . . . . . . » 65,60 »
47. Caizzi Gaetano . . . . . » 65,33 »
48. Bartolomei Adelmo . . . . » 64,87 »
49. Preteroti Bruno . » 64,66 »
50. Salmi dott. Aroldo . » 64,63 »
51. Trapani Leopoldo » 64,56 »
52. Suglia dott. Nicola . . » 64 — »
53. Vivaldi dott. Sebastiano » 63,10 »
54. Pellei Athos » 62,66 »
55. Iannelli Andrea . » 62,54 »
56. Tucci Ugo . » 62,50 »
57. Magnani Giovanni . » 61,87 »
58. Flacco Fioravante . . » 61,24 »
59. Savoiardo Angelo . . . » 60,22 »
60. Pastore dott. Ettore . . » 59,31 »
61. Adduci Saverio . . » 59 — »
62. Perruggino Giovanni » 56,66 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(8329)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5373 in data 26 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 5373 in data 26 luglio 1965, con il quale sono state assegnate ai vincitori le condotte sopra specificate;

Considerato che, a seguito di rinunzia, sono rimaste vacanti e disponibili le seguenti condotte singole e consorziali: condotta di Oleggio, condotta di Sillavengo, Consorzio di Massimo Visconti-Nebbiuno, condotta di Premeno, condotta di Vaprio d'Agogna, condotta di Casalbeltrame, Consorzio di Falmenta-Cavaglio Spoccia-Cursolo Orasso-Gurro;

Esaminate le domande dei singoli candidati compresi in graduatoria e le preferenze da essi espresse;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione delle predette sedi, secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visti gli articoli 23, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Coppi Eufisio: comune di Oleggio;
2) Sacco Livio: comune di Sillavengo;
3) Pagani Antonio: Consorzio medico di Massimo Visconti-Nebbiuno;
4) Mazzetti Franco: comune di Premeno;
5) Giarda Severino: comune di Vaprio d'Agogna;
6) Ticozzi Franco: comune di Casalbeltrame;
7) Masetti Giuseppe: Consorzio medico di Falmenta-Cavaglio Spoccia-Cursolo Orasso-Gurro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Novara ed a quello dei Comuni e Consorzi interessati.

Novara, addì 22 ottobre 1965

Il medico provinciale: LOMBARDO

(8228)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1961.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5896, in data 20 maggio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto, pari numero e data del precedente, con il quale sono state dichiarate vincitrici delle sedi dei comuni di Bracciano, Allumiere, Trevignano, Gerano, Riano, Rocca S. Stefano e Marano Equo le ostetriche Serri Igea, Vincenzi Vanna, Orlandi Carmen, Domenichini Rina, Tezzon Amabile, Rulli Diva e Marconi Lea, le quali, una volta interpellate, hanno rinunciato alla nomina;
Considerato altresì che le seguenti concorrenti, classificate nella graduatoria generale dopo le su menzionate ostetriche rinunciatarie e cioè: Levrone Maria, Merighi Franca, Domenghini Rina, Marconi Lea, Ciccozzi Gemma, Fluri Maria e Siliberti Anna, all'uopo interpellate, hanno dichiarato di accettare le sedi di che trattasi;
Ritenuta la necessità di modificare il decreto relativo alla dichiarazione delle vincitrici delle condotte citate in narrativa;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto indicato in premessa, le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna di essa segnata:

1) Levrone Maria: condotta ostetrica di Bracciano 2° capoluogo;
2) Merighi Franca: condotta ostetrica di Allumiere;
3) Domenichini Rina, condotta ostetrica di Trevignano;
4) Marconi Lea: condotta ostetrica di Gerano;
5) Ciccozzi Gemma: condotta ostetrica di Riano;
6) Fluri Maria: condotta ostetrica di Rocca S. Stefano;
7) Siliberti Anna: condotta ostetrica di Marano Equo;

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 21 ottobre 1965

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(8306)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Pavia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE REGGENTE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Pavia numero 1090/65, in data 15 luglio 1965, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale capo, vacante nel comune di Pavia;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla Prefettura di Pavia, dall'Ordine dei veterinari della provincia di Pavia e dal comune di Pavia;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 relativo a « Modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie »;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo, vacante nel comune di Pavia, è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, Roma.

Componenti:

Caselli dott. Luigi, direttore di sezione presso la Prefettura di Pavia;
Coppi dott. Renzo, ispettore generale veterinario, dirigente l'Ufficio veterinario provinciale di Milano;
Leinati prof. dott. Luigi, docente universitario in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria. Professore di ruolo nell'Università di Milano;
Bianchi prof. dott. Carlo, docente universitario in patologia e clinica medica veterinaria. Professore di ruolo nella Università di Milano;
Del Monte dott. Paolo, veterinario comunale capo di Reggio Emilia.

Segretario:

Primicerio dott. Bruno, consigliere di 1ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità - Roma.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed avrà la sua sede in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Pavia e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Pavia e del comune di Pavia.

Il veterinario provinciale reggente: FRITTOLI

(8307)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLÌ

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto del veterinario provinciale di Forlì in data 12 ottobre 1965, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 23 ottobre 1965, pagina 5308, ove è scritto « Bortolotto dott. Martino », leggasi « Bortolotti dott. Martino ».

(8230)

REGIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1965, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione in data* 20 *gennaio* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione, il bilancio di previsione della Regione per lo esercizio stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1965.

Art. 2.

Le approvazioni e gli impegni di spese non potranno superare i tre dodicesimi dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965 approvato il 30 dicembre 1964 dal Consiglio regionale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 18 gennaio 1965

CAVERI

(7107)

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1965, n. 2.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione in data* 28 *febbraio* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della parte 1ª — ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio regionale nella seduta del 30 dicembre 1964:

In diminuzione:

Capitolo 35. — Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St-Vincent . . . L. 500.000.000

In aumento:

Capitolo 21. — Quota riparto imposta unica energia elettrica ENEL di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 . . . . L. 120.000.000

Capitolo 23. — Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione . . . . » 80.000.000

Capitolo 72. — Riscossioni di anticipazioni per il servizio di Economato . . . » 2.075.000

TOTALE . . . L. 202.075.000

Art. 2.

E' approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli nella Parte 1ª — ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per il secondo semestre 1964:

Capitolo 38-*bis*. — Quote arretrate di riparto imposta unica energia elettrica ENEL di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, con lo stanziamento di Lire 350.000.000 . . . L. 350.000.000

Capitolo 62-*A*. — Fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti al risanamento, al miglioramento e all'incremento del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti di bovini (articolo 1 della legge 23 maggio 1964 n. 404), con lo stanziamento di L. 45 milioni » 45.000.000

Capitolo 62-*B*. — Fondi assegnati dallo Stato per concorso in spese per mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, ampliamento e ammodernamento di ricoveri per il bestiame e connesse strutture e attrezzature, comprese attrezzature mobili e per costruzione, ampliamento e ammodernamento di alloggi per salariati fissi addetti all'attività zootecnica (art. 4 della legge 23 maggio 1964 n. 404), con lo stanziamento di Lire 9 milioni » 9.000.000

Capitolo 62-*C*. — Fondi assegnati dallo Stato per contributi nelle spese per acquisto, ampliamento, costruzione e attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita diretta al consumo di prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, compresi macelli, mangimifici e stalle sociali (art. 5 della legge 23 maggio 1964 n. 404), con lo stanziamento di L. 18.000.000 . . . » 18.000.000

TOTALE . . . L. 422.000.000

Art. 3.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della Parte II — SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964:

In diminuzione:

Capitolo 50. — Spese per attività zootecniche in genere, per il funzionamento delle Società di allevamento per la selezione del bestiame e per manifestazioni zootecniche (mercati, concorsi, rassegne) . . . . L. 3.000.000

Capitolo 51. — Spese per il controllo sanitario del bestiame e per la lotta contro le malattie degli animali domestici e delle api . . » 2.000.000

Capitolo 53. — Spese per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate e per la diffusione di sementi selezionate (legge regionale 25 febbraio 1964 n. 2) . . . . » 5.000.000

Capitolo 55. — Spese per la lotta contro le malattie e i parassiti delle piante . . . . » 1.000.000

Capitolo 60. — Contributi per pagamento interessi su mutui e prestiti di esercizio . . » 9.000.000

Capitolo 61. — Spese, contributi e premi per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici . » 15.000.000

Capitolo 71. — Spese per visite di istruzione e per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e congressi di carattere economico . . » 3.000.000

Capitolo 81. — Spese, sovvenzioni e contributi per lavori di pubblica utilità di interesse di Enti locali (legge regionale 22 giugno 1964 n. 8) » 2.500.000

Capitolo 84. — Spese per acquisto di materiale per arredamento tecnico, di materiale didattico, ecc. e spese di ufficio per le scuole medie e di istruzione secondaria	L.	100.000
Capitolo 85. — Compensi per lavoro straordinario al personale di segreteria e subalterno delle scuole medie e di Istruzione secondaria	»	70.000
Capitolo 86. — Indennità ai commissari per gli esami di maturità classica, di abilitazione magistrale e tecnica, e per gli altri esami scolastici vari	»	500.000
Capitolo 91. — Spese, contributi e sussidi ai Patronati scolastici e a Istituzioni scolastiche; spese per assistenza scolastica e premi per concorsi fra studenti	»	1.280.000
Capitolo 93. — Spese per corsi di ricupero a favore di studenti provenienti da scuole pubbliche di altre Regioni; spese per corsi di lingue e per il funzionamento di scuole di perfezionamento per insegnanti e altro personale	»	160.000
Capitolo 95. — Spese per la concessione di borse di studio a favore di alunni delle scuole secondarie medie e di istruzione secondaria e per altre borse di studio	»	380.000
Capitolo 97. — Sussidi per il funzionamento degli asili infantili e delle scuole materne; contributi al Consorzio universitario piemontese e contributi ai Comuni per le scuole elementari sussidiate	»	120.000
Capitolo 98. — Spese per l'attrezzatura delle palestre ginniche	»	200.000
Capitolo 101. — Spese per acquisto di materiale per arredamento tecnico, di materiale didattico, ecc. e spese di ufficio per le scuole dell'Istituto professionale regionale	»	310.000
Capitolo 110. — Spese per il funzionamento del Centro di medicina preventiva (servizi: audiometrico - oculistico - psicotecnico - odontoiatrico ed altri servizi specialistici)	»	1.000.000
Capitolo 113. — Spese per l'assistenza ai ciechi	»	500.000
Capitolo 115. — Spese per l'assistenza alla vecchiaia bisognosa (legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1)	»	2.500.000
Capitolo 118. — Spese per rimborso di quote capitarie a favore di coltivatori diretti (legge regionale 20 dicembre 1955, n. 3)	»	800.000
Capitolo 120. — Spese per rimborso maggiori oneri per prestazioni assistenziali facoltative a favore dei coltivatori diretti (legge regionale 20 dicembre 1955, n. 3)	»	500.000
Capitolo 129. — Spese e contributi per assistenza minori presso colonie estive, marine e montane	»	1.000.000
Capitolo 136. — Spese e contributi a Comuni, Enti, Istituzioni e a privati per abbellimento e per iniziative di interesse turistico	»	500.000
Capitolo 138. — Spese e sussidi per assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani (legge regionale 17 novembre 1960, n. 9)	»	700.000
Capitolo 139. — Spese e contributi per incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per attrezzatura e funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino (leggi regionali 10 gennaio 1961, n. 2, e 9 maggio 1963, n. 11)	»	7.000.000
Capitolo 141. — Spese, contributi e sussidi per l'elaborazione dei piani regolatori regionale e comunali, urbanistici e paesaggistici e per la tutela del paesaggio	»	6.000.000
Capitolo 169. — Spese per la costruzione, la manutenzione straordinaria e l'arredamento di casermette forestali	»	4.000.000
Capitolo 171. — Spese per la sistemazione e l'arredamento dei locali della scuola di agricoltura, per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli per la scuola stessa e per la biblioteca annessa	»	2.000.000
Capitolo 172. — Spese, sussidi e premi per iniziative zootecniche e costituzione di Società di allevamento	»	1.000.000
Capitolo 176. — Spese e contributi per lavori di ripristino delle opere di irrigazione e di altre opere danneggiate da alluvioni, valanghe e frane	L.	8.000.000
Capitolo 204. — Spese e contributi per manifestazioni di carattere economico	»	2.000.000
Capitolo 205. — Spese per rimborso parziale allo Stato di spese inerenti la costruzione di strade di allacciamento di Comuni isolati, ai sensi della legge 15 luglio 1906, n. 383	»	700.000
Capitolo 211. — Spese, sovvenzioni e contributi per impianti di linee elettriche e telefoniche di allacciamento (legge regionale 22 giugno 1964, n. 8)	»	1.438.000
Capitolo 214. — Spese per la corresponsione di premi in deroga e compensi vari a favore del personale direttivo, insegnante, di segreteria e subalterno delle scuole di ogni ordine e grado	»	350.000
Capitolo 215. — Spese e contributi per la costituzione di biblioteche, cineteche e discoteche didattiche; spese per la biblioteca regionale della biblioteca magistrale, della sovraintendenza agli studi	»	4.000.000
Capitolo 218. — Spese per la stampa e pubblicazione di riviste regionali; spese per la stampa e l'acquisto di monografie e pubblicazioni aventi carattere culturale nonchè di libri di testo e scolastici	»	2.680.000
Capitolo 222. — Spese per sussidi a Comuni e ad Enti per arredamento aule scolastiche e per impianti audiotelevisivi per le scuole secondarie ed elementari	»	5.500.000
Capitolo 223. — Spese per attività sportive nelle scuole di ogni ordine e grado; per visite mediche di controllo biologico-sanitario ad alunni delle scuole secondarie	»	730.000
Capitolo 224. — Spese per l'arredamento e l'attrezzatura delle aule e dei laboratori dell'Istituto professionale regionale, dell'istituto tecnico e delle scuole alberghiere	»	3.100.000
Capitolo 225. — Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi serali o professionali	»	3.500.000
Capitolo 228. — Spese per la prevenzione delle malattie infettive del bestiame e per opere e contributi vari per la profilassi delle malattie infettive (legge regionale 12 agosto 1957, n. 3)	»	2.000.000
Capitolo 229. — Spese per acquisto di materiali in dotazione del laboratorio regionale di igiene e profilassi e spese per acquisto di apparecchi sanitari, scientifici e tecnologici	»	5.000.000
Capitolo 239. — Spese, contributi e sussidi per lavori ed iniziative turistiche e industriali, per giardino dei ragazzi, per impianti di seggiovie, funivie, teleferiche e per attrezzature turistiche	»	5.000.000
Capitolo 243. — Spese e contributi per il miglioramento dell'edilizia e per la sistemazione e restauro di monumenti e antichità	»	20.000.000
TOTALE	L.	135.118.000

In aumento:

Capitolo 6. — Spese per funzionamento di Commissioni varie	L.	1.000.000
Capitolo 29. — Spese per convenzioni, contratti registrazioni, notarili, I.G.E. bolli, bollatura mandati e deliberazioni, compartecipazione sui proventi ed emolumenti per contratti	»	300.000
Capitolo 62. — Spese per l'impianto e la manutenzione dei vivai (personale di fatica e giornaliero, fitto di terreni e fabbricati, sementi, concimi e varie)	»	5.000.000
Capitolo 63. — Spese e contributi per il rimboschimento, per cantieri scuola e contributi per rimboschimenti volontari e sistemazione di terreni montani	»	20.000.000
Capitolo 87. — Indennità ai componenti le varie Commissioni istituite per l'esame delle domande per incarichi, ricorsi, supplenze, trasferimenti e indennità di missione agli insegnanti per elezioni fuori sede	»	370.000

Capitolo 111. — Spese per l'assistenza agli infermi di mente e agli affetti da parkinsonismo encefalitico . .	L.	6.000.000
Capitolo 125. — Spese per vitto, medicinali e materiale sanitario dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile . .	»	1.000.000
Capitolo 128. — Sovvenzioni, contributi, e sussidi ad Enti, a privati, ad Istituti di assistenza e di educazione e contributi all'Istituto di istruzione professionale per ciechi di Firenze	»	4.000.000
Capitolo 135. — Spese per sussidi e contributi a società sportive e per manifestazioni turistiche e sportive .	»	14.000.000
Capitolo 137. — Spese e contributi per la gestione e la manutenzione del campo di aviazione e per il Centro volo a vela di Aosta (legge regionale 9 novembre 1962, n. 22) .	»	200.000
Capitolo 143. — Spese per lavori di sistemazione e di manutenzione straordinaria a beni immobili di proprietà ed alle aree attigue agli stabili di proprietà regionale .	»	2.000.000
Capitolo 145. — Spese per acquisto di automezzi, di macchinari, di apparecchiature, di apparecchi sanitari, scientifici e tecnologici	»	600.000
Capitolo 154. — Spese per concorso della Regione in spese varie per servizi ed uffici statali	»	3.448.000
Capitolo 158. — Spese, premi, compensi e gratifiche per speciali incarichi e per perizie legali e di stima .	»	6.000.000
Capitolo 170. — Spese e contributi per la costruzione, la sistemazione e l'arredamento di fabbricati, ecc.	»	12.500.000
Capitolo 202. — Spese, contributi e sussidi per iniziative economiche e per lo sviluppo delle attività economiche . .	»	9.000.000
Capitolo 203. — Spese e sussidi per corsi professionali . .	»	1.000.000
Capitolo 206. — Spese per progetti di opere pubbliche (Cronicario; Istituto medico-psicopedagogico) e per compensi a tecnici estranei all'Amministrazione per perizie, progettazioni, direzione, assistenza e contabilizzazione di lavori e spese per contributi alla Cassa nazionale previdenza per ingegneri e architetti (legge 4 marzo 1958, n. 179) .	»	5.000.000
Capitolo 207. — Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi a Enti e a privati per la esecuzione di lavori di pubblica utilità (strade, scuole, cimiteri, acquedotti ed altri lavori pubblici) (legge regionale 22 giugno 1964, n. 8) .	»	30.000.000
Capitolo 208. — Spese, contributi e sussidi per lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria da eseguire su strade regionali, comunali e consorziali	»	8.000.000
Capitolo 219. — Spese, contributi, premi e sussidi ad Enti, a privati, a Istituti superiori universitari, ad istituzioni culturali e scuole parificate	»	4.500.000
Capitolo 220. — Spese per contributi, sussidi e premi straordinari di studio e per assistenza scolastica .	»	5.000.000
Capitolo 221. — Spese, sussidi e contributi per attività ed iniziative culturali, per pubbliche relazioni, nonchè per manifestazioni culturali e scientifiche varie (art. 49 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3	»	8.000.000
Capitolo 227. — Spese straordinarie per Commissioni di studio ed esami e spese per ospitalità e rappresentanza	»	700.000
Capitolo 241. — Spese e contributi per la esecuzione di lavori straordinari per l'archeologia locale e per restauro e manutenzione straordinaria di castelli medioevali, ecc.	»	25.000.000
Capitolo 261. — Pagamenti per anticipazioni per il servizio di Economato .	»	2.075.000
TOTALE . . .	L.	174.693.000

Art. 4.

E' approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli della Parte II — SPESA del bilancio di previsione della Regione per il secondo semestre 1964:

Capitolo 178-*A*. — Rimborso allo Stato di spese arretrate per vestiario del personale forestale statale, con lo stanziamento di L. 12.500.000	L.	12.500.000
Capitolo 200-*A*. — Erogazione di fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti al risamento, al miglioramento e all'incremento del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti di bovini (art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404), con lo stanziamento di lire 45.000.000	»	45.000.000
Capitolo 200-*B*. — Erogazione di fondi assegnati dallo Stato per concorso di spese su mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, ampliamento e ammodernamento di ricoveri per il bestiame e connesse strutture e attrezzature comprese attrezzature mobili e costruzione, ampliamento e ammodernamento di alloggi per salariati fissi addetti all'attività zootecnica (art. 4 della legge 23 maggio 1964), n. 404), con lo stanziamento di L. 9.000.000 . .	»	9.000.000
Capitolo 200-*C*. — Erogazione di fondi assegnati dallo Stato per acquisto, ampliamento, ammodernamento, costruzione e attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita diretta al consumo di prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, ivi compresi macelli, mangimifici e stalle sociali (art. 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404), con lo stanziamento di L. 18.000.000 .	»	18.000.000
TOTALE . . .	L.	84.500.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgata con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 febbraio 1965

CAVERI

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1965. n. 3.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione in data* 28 *febbraio* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio regionale nella adunanza del 30 dicembre 1964 (provvedimento n. 235), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione autonoma Valle di Aosta per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, che prevede nel complesso e in pareggio l'ammontare di L. 12.905.150.000 per n. 93 capitoli dello stato di previsione dell'ENTRATA, (allegato *A*) e l'ammontare di L. 12.905.150.000 per n. 325 capitoli dello stato di previsione della SPESA (allegato *B*), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (allegato *C*).

Art. 2.

E' autorizzata, per quanto di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, a' sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell'ENTRATA del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all'Amministrazione regionale a' sensi di legge.

Art. 3.

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo saranno deliberati, nei limiti delle previsioni degli appositi stanziamenti del bilancio, a sensi di legge e di regolamento.

Art. 4.

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 109) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

E' all'uopo approvato il seguente elenco allegato *D* annesso alla presente legge:

Elenco allegato D: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della SPESA del bilancio per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965 ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 5.

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese (capitolo 110) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio e a capitoli nuovi saranno approvati con provvedimenti della Giunta da convalidare con legge regionale.

Art. 6.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sul capitolo 150 della parte SPESA del bilancio, la spesa di complessive L. 184.000.000 di cui all'elenco allegato *E* annesso alla presente legge. I prelievi di somme da tale fondo sono autorizzati con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 7.

L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i *limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio*, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali, nonchè il pagamento delle spese, anche non ricorrenti, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 8.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sul capitolo 193 della parte SPESA del bilancio, la spesa di L. 15.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1953, n. 1 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, concernenti interventi a favore della caccia.

Art. 9.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sul capitolo 212 della parte SPESA del bilancio, la spesa di L. 125.000.000 per spese per la bonifica del bestiame, secondo le norme e modalità stabilite con la legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 10.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sul capitolo 214 della parte SPESA del bilancio, la spesa di L. 50.000.000 per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con legge regionale 14 agosto 1962, n. 17, spesa da approvare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 11.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sul capitolo 218 della parte SPESA del bilancio, la spesa di L. 40.000.000 per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955 e n. 167 in data 18 dicembre 1959 e successivi provvedimenti integrativi, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo della attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 12.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sul capitolo 220 della parte SPESA del bilancio, la spesa di L. 80.000.000 per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955, n. 114, in data 15 giugno 1963, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 13.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sul capitolo 223 della parte SPESA del bilancio, la spesa di L. 60.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, concernente provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare dalla Giunta secondo le modalità ed i criteri previsti dalla precitata legge regionale.

Art. 14.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sui capitoli dal 226 al 251 compresi della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di lire 420.500.000, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli delle leggi statali 2 giugno 1961, n. 454 e 23 maggio 1964, n. 404, sull'attuazione del piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 15.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sul capitolo 254 della parte SPESA del bilancio, la spesa di L. 280.000.000 per sussidi ad opere di miglioramento fondiario e per le finalità *previste dai provvedimenti* consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955, n. 37 in data 21 marzo 1959, e n. 115 in data 15 giugno 1963, concernenti provvedimenti intesi a favorire il miglioramento dell'edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 16.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sui capitoli 272 e 280 della parte SPESA del bilancio, la spesa complessiva di L. 90.000.000 ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per contributi e sussidi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957 e n. 155 in data 22 dicembre 1961, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato.

Art. 17.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sul capitolo 276 della parte SPESA del bilancio, la spesa di L. 12.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente la istituzione dell'Ente Valdostano per l'artigianato tipico, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 18.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sul capitolo 440 della parte SPESA del bilancio, la spesa di L. 21.000.000 per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont-St-Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 19.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, la spesa di L. 20.200.000 sul capitolo 453 del bilancio e la spesa di L. 60.000.000 sul capitolo 454 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta e contributi straordinari da concedersi per spese di ricovero e di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale a' sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 20.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sui capitoli 468 e 469 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di L. 45.000.000 per spese e contributi concernenti l'assistenza e il ricovero di minori e di malati poveri in Istituti e in luoghi di cura e la spesa di L. 17.000.000 per assistenza climatica all'infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 21.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sui capitoli 505, 533 e 534 della parte SPESA del bilancio, la spesa complessiva di L. 100.000.000 ripartita come dai singoli stanziamenti dei capitoli di bilancio, per contributi e saldo di contributi da concedere per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 119 in data 8 ottobre 1949, n. 156 in data 10 dicembre 1956, n. 42 in data 10 marzo 1958 e n. 66 in data 10 giugno 1960, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo e il miglioramento dell'industria e dell'attrezzatura turistica ed alberghiera, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 22.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sui capitoli 511 e 515 della parte SPESA del bilancio, la spesa complessiva di L. 41.000.000, ripartita come dai singoli stanziamenti dei due citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961, n. 2 e 9 maggio 1963, n. 11, recanti provvidenze per l'incremento del *patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine)* e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 23.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sul capitolo 512 della parte SPESA del bilancio, la spesa di L. 4.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, concernente norme sulla assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art. 24.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sul capitolo 530 della parte SPESA del bilancio, la spesa di L. 15.000.000 per spese e contributi per impianti, velivoli ed attrezzature del Campo di aviazione di Aosta, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 25.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, sul capitolo 537 della parte SPESA del bilancio, la spesa di L. 55.000.000 per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 150 in data 29 dicembre 1949 e n. 80 in data 27 maggio 1963, concernenti provvidenze per la tutela ed il miglioramento dell'edilizia locale e per le protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 26.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965, come da allegati *A*, *B* e *C* annessi alla presente legge:

Riepilogo delle entrate e spese

ENTRATE

Titoto I – Entrate tributarie	L. 7.645.480.000	
Titolo II – Entrate extra tributarie	» 4.948.370.000	
TOTALE TITOLI I E II		L. 12.593.850.000
Titolo III – Alienazione di beni patrimoniali e rimborso prestiti		» 311.300.000
Titolo IV - Accensione di prestiti		—
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		L. 12.905.150.000

SPESE

	TITOLO I Spese correnti	TITOLO II Spese in conto capitale	TOTALE
Finanze	4.247.584.565	848.300.000	5.095.884.565
Agricoltura e Foreste	348.400.000	1.273.500.000	1.621.900.000
Industria e Commercio	97.500.000	82.500.000	180.000.000
Lavori Pubblici	276.500.000	1.135.400.000	1.411.900.000
Pubblica Istruzione	2.656.100.000	30.000.000	2.686.100.000
Sanità e assistenza	1.007.300.000	7.000.000	1.014.300.000
Turismo, antichità e belle arti	401.700.000	267.000.000	668.700.000
Totale per titoli	9.035.084.565	3.643.700.000	12.678.784.565
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI			226.365.435
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE			12.905.150.000

Riassunto generale

ENTRATE	L. 12.905.150.000
SPESE	» 12.905.150.000

Art. 27.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 febbraio 1965

CAVERI

(7108)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.